

La sentenza della Corte di cassazione mette ordine nella complessa fattispecie del debito

Fallimento? Anche per società con sede all'estero

I "furbetti" non scappano al vigile occhio della giustizia italiana. Tutelati i creditori

di Luca Leone*

Le sezioni unite della suprema Corte di cassazione, con la sentenza dell'11 marzo 2013 n. 5945, hanno ribadito, ancora una volta, il principio secondo il quale spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero.

L'art. 3 del regolamento CE/1346/2000 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, nell'attribuire la competenza ad aprire la predetta procedura ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, stabilisce la presunzione, fi-



Sopra la Corte di Cassazione. A sinistra, l'avvocato Luca Leone

In un periodo di crisi economica è frequente che, nel tentativo di "seminare" i possibili creditori e far perdere le proprie tracce, imprese in difficoltà economica spostino la propria sede all'estero

no a prova contraria, per le società e le persone giuridiche - e, dunque, non per le persone fisiche - di coincidenza di tale centro d'interessi con la sede legale della società, quale indicata nel registro delle imprese.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale presunzione deve considerarsi superata qualora nella nuova sede non sia effettivamente esercitata alcuna attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa.

I giudici di Piazza Cavour, difatti, ritengono di non doversi discostare dai principi enunciati in proposito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - e già rece-



piti nella giurisprudenza nazionale - secondo la quale il centro degli interessi principali del debitore deve essere individuato privilegiando il luogo dell'amministrazione principale della società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. E dunque, nel caso in cui, in maniera riconoscibile dai terzi, risulti che il centro effettivo di direzione e di controllo della società non si trovi presso la sua sede statutaria ma in altro stato membro, la presunzione di coincidenza tra la sede sociale dichiarata e il centro effettivo d'in-

teressi della società deve ritenersi superata. Applicando tali principi, l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione ufficiale della sede statutaria può essere desunta da vari elementi indiziari, quali, ad esempio, il fatto che la società non svolga alcuna attività sul territorio dello stato membro in cui è formalmente collocata la sua sede sociale; vi sia, di contro, la presenza di valori sociali e attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso; i soci e chi impersona l'organo amministrativo della società ovvero chi ha maggiormente operato per la società abbiano cittadinanza italiana e manchino di significativi collegamenti col territorio straniero; la difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede della debitrice. In presenza di tali circostanze, la delibera di trasferimento all'estero della sede sociale, intervenuta in un momento in cui la situazione di crisi era già percepibile da parte degli organi sociali, deve ritenersi fittiziamente adottata proprio nel tentativo di sottrarre la società al rischio della probabile apertura della procedura d'insolvenza piuttosto che di una scelta reale, dettata da ef-

fettive ragioni imprenditoriali. E, dunque, ove anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento. In un periodo di crisi economica come quello che sta affrontando il nostro Paese non è, purtroppo, infrequente che - nel tentativo di "seminare" i possibili creditori e far perdere le proprie tracce - imprese in difficoltà economica, pur continuando ad operare in effetti nel nostro Paese, spostino la propria sede all'estero, confidando, da un lato nella difficoltà oggettiva di avviare procedure esecutive in altri stati membri, dall'altro nella possibilità di sottrarsi in tal modo alla dichiarazione di fallimento in Italia. La soluzione, però, come conferma la sentenza in commento, non sempre paga.

* Studio legale Leone, Roma